

## proposta di deliberazione n.16/12

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Ciriaci

*presentata in data 10 ottobre 2012*

---

PROPOSTA DI RIORDINO DELLE PROVINCE UBICATE NELLA REGIONE MARCHE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95,  
CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

---

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 17 del decreto legge 5 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012, con la quale sono stati determinati i criteri demo-territoriali per il riordino delle Province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del d.l. 95/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali del 1° ottobre 2012, n. 58, trasmessa alla Regione il 2 ottobre 2012, di cui all'allegato 1 della presente proposta;

Premesso che l'articolo 17, comma 3, del d.l. 95/2012, prevede che entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi del Consiglio delle autonomie locali ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle Province ubicate nel proprio territorio formulata sulla base dell'ipotesi inviata dal Consiglio delle autonomie locali e tenendo conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 succitata;

Premesso, altresì, che il citato articolo 17, sempre al comma 3, espressamente prevede che la proposta di riordino della regione deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti minimi demo-territoriali fissati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, come esistenti alla data di adozione della deliberazione medesima;

Rilevato che l'ipotesi di riordino approvata dal CAL con decisione n. 58/2012 prevede di ripartire il territorio della regione Marche in quattro circoscrizioni provinciali sulla base dei dati di dimensionamento territoriali e di popolazione esistenti alla data del 20 luglio 2012, secondo il principio della continuità territoriale e nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi;

Tenuto conto che i "requisiti minimi" stabiliti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 sono dimensione territoriale (non inferiore a 2.500 km) e popolazione residente (non inferiore a 350.000 abitanti) e che le nuove Province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti minimi di cui sopra con eccezione, per quanto riguarda la nostra regione, della Provincia in cui è ubicato il capoluogo di regione (Ancona);

Ritenuto, pertanto, che l'ipotesi del CAL di

ripartire in 4 circoscrizioni provinciali secondo il principio della continuità territoriale non consente il rispetto dell'articolo 17 del d.l. 95/2012 e della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 poiché non soddisfa il requisito minimo della superficie territoriale dei 2.500 km per provincia (Ascoli Piceno + Fermo 2.087,73 km) e il requisito minimo della popolazione di 350.000 (Macerata 330.726), requisiti inderogabili secondo quanto più volte esposto nelle premesse;

Considerato, poi, che il CAL ha fatto pervenire alla Regione un semplice "invito" a ripartire il territorio marchigiano in 4 circoscrizioni provinciali e non ha trasmesso una vera e propria ipotesi di riordino con l'esatta delimitazione territoriale, demografica e nominativa delle province da mantenere e quelle da accorpate;

Considerato che, pertanto, l'ipotesi di riordino del CAL risulta in contrasto con la legge nazionale e con le indicazioni interpretative fornite dal Governo e dal Ministero competente e, quindi la Regione non può tenerne conto ai fini della presentazione della proposta di riordino;

Ritenuto, inoltre, che nella regione Marche la Provincia di Pesaro Urbino non è oggetto di riordino essendo in possesso di entrambi i requisiti minimi di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, mentre la Provincia di Ancona è fatta salva ex articolo 17, comma 2, del d.l. 95/2012, trovandosi nel suo territorio il comune capoluogo di regione;

Ritenuto, invece, che le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata sono oggetto di riordino per l'insussistenza dei requisiti minimi di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;

Considerato che sulla base delle disposizioni normative più volte richiamate, le suindicate tre Province devono necessariamente "unirsi" in un'unica Provincia non essendo ipotizzabile nessun'altra alternativa per soddisfare i requisiti minimi;

Considerato, quindi, che il "riordino" nella regione Marche non potrà prescindere dalla previsione di tre Province, ovvero due Province all'esito di un accorpamento delle province di Ancona e Pesaro Urbino consentito invece dalla legge che considera inderogabili i soli "requisiti minimi";

Considerato che il suddetto riordino delle Province marchigiane assicura l'obiettivo di realizzare l'equilibrata ed omogenea distribuzione territoriale nello svolgimento delle funzioni spettanti agli enti, con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, dei servizi di trasporto in ambito provinciale, delle strade e viabilità provinciale, nonché della rete scolastica con particolare riferimento alle scuole secondarie di II grado;

Ritenuto che ogni altra “proposta di riordino” risulterebbe in contrasto con disposizioni di legge che non lasciano spazio ad inammissibili interpretazioni, anche all’esito dei chiarimenti in più sedi forniti dal Governo;

Consapevoli che a norma dell’articolo 17, comma 4, del d.l. 95/2012, l’atto finale di riordino delle Province spetta al Governo il quale provvederà ad un riordino secondo i requisiti di legge;

#### D E L I B E R A

di approvare la seguente proposta di riordino delle Province della regione Marche:

- 1) il territorio della regione Marche, sulla base dei dati di dimensionamento territoriale e di popolazione come esistenti alla data del 20 luglio 2012, viene ripartito in tre circoscrizioni provinciali, denominate:
  - a) Provincia di Pesaro Urbino con superficie

territoriale di 2.564,21 km e con popolazione pari a 376.306;

- b) Provincia di Ancona con superficie territoriale di 1.940,16 km e con popolazione pari a 472.414 abitanti già capoluogo di regione;
  - c) Provincia del Piceno (accorpamento della provincia di Macerata con la Provincia di Ascoli Piceno e la Provincia di Fermo) con superficie territoriale di 4.861,48 km e con popolazione pari a 715.752, il cui capoluogo è Ascoli Piceno quale comune con maggior popolazione residente (49.315);
- 2) la delimitazione delle tre circoscrizioni provinciali è attuata secondo il principio della continuità territoriale, soddisfa i requisiti minimi indicati dalla deliberazione governativa del 20 luglio 2012, assicura una distribuzione omogenea, equilibrata ed efficiente delle funzioni, dei servizi e delle reti infrastrutturali di competenza provinciale.

**REGIONE MARCHE**  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**Seduta del 01-10-2012**  
**Deliberazione n.58-2012**

OGGETTO: Ipotesi di riordino della province di cui al DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n.135/2012 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini' art.17 comma 3.

## Il Consiglio delle Autonomie Locali

**VISTO** l'art. 17, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 ( "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*"), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che disciplina, come risulta dalla rubrica dell'articolo medesimo, il "*riordino delle Province e loro funzioni*", e non più, come era previsto nella versione originaria del citato d.l., la "*soppressione e razionalizzazione delle Province e loro funzioni*";

**VISTO**, in particolare, l'art. 17, comma 3, del citato d.l. 95/2012, ove si prevede che "*il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo*";

**VISTO** ancora, in particolare, l'art. 17, comma 10, del citato D.L. 95/2012, secondo cui "*all'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; bbis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado*";

**VISTA** la deliberazione assunta in data 20 luglio 2012 (e pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2012) dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, del citato d.l. 95/2012, e con la quale sono stati definiti i "*requisiti minimi*" sulla cui base il Consiglio delle autonomie locali (qui di seguito definito "CAL") approva la predetta "*ipotesi di riordino*";

**RITENUTO** che l'oggetto del procedimento che è disciplinato dal D.L. 95/2012, è il riordino di "*tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario*" (art. 17, comma 1, d.l.

95/2012) “sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3” del citato art. 17 del d.l. 95/2012 e in particolare “nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2” del citato art. 17;

**RITENUTO** che i “*requisiti minimi*” stabiliti dal Consiglio dei Ministri riguardano le circoscrizioni territoriali delle Province che risultano dall’esito conclusivo del procedimento di riordino, così come confermato espressamente dalla citata deliberazione governativa del 20 luglio 2012, ove si specifica che i “*requisiti minimi*” indicati in questa stessa deliberazione devono essere posseduti dalle “*nuove Province risultanti dalla procedura di riordino*” (cfr. art. 1, comma 2, deliberazione del C.d.M. del 20 luglio 2012);

**RITENUTO** che dalla disciplina posta dal citato d.l. 95/2012 risulta che l’ipotesi di riordino non può non tenere in considerazione la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Province che attualmente non soddisfano i “*requisiti minimi*” previsti nella deliberazione governativa sopra citata, ma può altresì interessare le circoscrizioni territoriali sia delle Province attualmente esistenti che già soddisfano i predetti “*requisiti minimi*”, sia delle Province che ne sono esenti in quanto il rispettivo capoluogo coincida con quello della Regione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, penultimo periodo, d.l. 95/2012), così come specificato anche nelle indicazioni intitolate “*Province: Istruzioni per l’uso*” adottate dal Ministro per la pubblica amministrazioni e semplificazione, ove si distingue tra il “*riordino obbligatorio*” – che è relativo alle attuali Province che non raggiungono i predetti requisiti minimi e il “*riordino facoltativo*”, che è relativo sia alle attuali Province che già raggiungono i predetti requisiti minimi, sia alle Province che, pur non raggiungendo questi ultimi, sono capoluoghi di Regione;

**CONSIDERATO** che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni di ordine sociale, geografico, demografico, economico, produttivo e infrastrutturale che caratterizzano, sulla base di processi storicamente consolidati, il territorio della Regione Marche, e che ne devono conseguentemente orientare la riarticolazione in corrispondenza ad aree vaste, omogenee e equilibrate cui vanno riferite le funzioni attribuite alle Province dalle leggi dello Stato e della Regione;

**CONSIDERATO** che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni di carattere funzionale che, in base ai principi di buon andamento dell’azione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, richiedono che la riarticolazione delle Province sia coerente con l’appropriato ed efficiente esercizio delle funzioni che, a regime, saranno loro attribuite ai sensi del richiamato art. 17, c. 10, d.l. 95/2012;

**CONSIDERATO** che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni attinenti al rapporto costibenefici che scaturiscono dalla riorganizzazione delle Province già esistenti, rispetto all’efficiente espletamento delle funzioni e dei servizi pubblici che debbono essere erogati all’intera collettività regionale in coerenza con gli obblighi di legge e in corrispondenza ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale stabiliti nella Costituzione;

**CONSIDERATO** che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione l'obiettivo di assicurare l'equilibrata e omogenea distribuzione territoriale nello svolgimento delle funzioni spettanti a tali enti, con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, dei trasporti, della viabilità e della rete scolastica, e in coerente collegamento sia con la corretta ed efficiente collocazione degli uffici decentrati dello Stato, sia con l'esercizio delle competenze di rilievo regionale che già hanno consolidato il necessario riferimento agli ambiti territoriali di area vasta;

**CONSIDERATO** che tutto quanto premesso consente, nel rispetto dei "*requisiti minimi*" indicati nella sopra citata deliberazione governativa, di riordinare l'attuale assetto delle cinque Province marchigiane in quattro circoscrizioni territoriali che siano articolate in tendenziale corrispondenza con le quattro Province originarie, presenti sin dall'Unità d'Italia;

a maggioranza dei voti validi espressi ai sensi commi 2 e 3 dell'articolo 18 del Regolamento interno del CAL

**approva**

la seguente ipotesi di riordino delle province della Regione Marche

1) il territorio della Regione Marche, sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione come esistenti alla data del 20 luglio 2012, sia ripartito in quattro circoscrizioni provinciali corrispondenti ad ambiti di area vasta che assicurino una distribuzione omogenea, equilibrata ed efficiente delle funzioni, dei servizi e delle reti infrastrutturali di competenza provinciale, così escludendosi ulteriori e diverse modalità di riarticolazione territoriale e in particolare quella collegata a due circoscrizioni provinciali;

2) la delimitazione delle singole circoscrizioni provinciali sia attuata sulla base della presente "*ipotesi di riordino*", tenuto conto di quanto indicato in premessa, secondo il principio della continuità territoriale e nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

Il Presidente  
(Fabrizio Giuliani)